

di Marco Musella*

Impresa Sociale

La proposta Bobba-Lepri

C'è bisogno di semplificare e aggiornare il quadro normativo.

I pro e i contro di un testo che, tra l'altro, allarga la qualifica di "impresa

sociale" e rivede la questione della distribuzione dei profitti

È opportuno, a parere di chi scrive, porsi il problema di come dare nuovo impulso alla solidarietà organizzata, attraverso un quadro normativo più adeguato alla bisogna. Da questo punto di vista mi appare più che mai da apprezzare l'iniziativa degli onorevoli Lepri e Bobba (oggi sottosegretario del governo Renzi) di riformare il d.lgs. n. 155 del 2006 sull'impresa sociale, anche se il merito

dei cambiamenti andrà discusso approfonditamente, senza rinviare alle calende greche le scelte.

La proposta, come racconta lo stesso Lepri ("Impresa sociale" n.3/2013), tende ad introdurre le seguenti novità principali.

1) Rende non facoltativa, ma obbligatoria l'assunzione dello *status* di impresa sociale per tutte le organizzazioni che abbiano le carat-

* Professore di Economia politica, Università Federico II di Napoli



**Roma 2011. Manifestazione a Montecitorio
in difesa del welfare e del terzo settore**

teristiche individuate dalla normativa.

2) Allarga i settori in cui le imprese sociali possono svolgere la loro attività principale.

3) Introduce per tutte le imprese sociali, costituite in forma di società, la possibilità di remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa. In questo modo si intende favorire l'attrazione di capitale di rischio, salvaguardando comunque la natura sociale dell'impresa, delle attività e degli investimenti che essa intende effettuare.

4) Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, senza inutili modifiche statutarie o modifiche nella denominazione.

5) Riconosce la natura di Onlus di diritto, ed il conseguente regime fiscale, a tutte le organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale, qualsiasi sia la forma giuridica adottata.

6) Semplifica le modalità di forma-

zione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l'obbligatorietà.

Provo a offrire un breve commento su ciascuno di questi punti, consapevole che a ciascuna delle novità andrebbe rivolta un'attenzione assai maggiore.

1) Natura obbligatoria dell'assunzione dello status di impresa sociale

La situazione attuale della legislazione che regola l'universo di organizzazioni non profit – che io continuerò a chiamare tali anche dopo il bel libro di Giovanni Moro (“Contro il non profit”, Laterza, Bari, 2014) e che mi convince quasi su tutto, ma non sull'idea che l'origine di tutti i mali sia l'introduzione della categoria di non profit – è a dir poco frammentaria e confusa, per cui in moltissimi casi non si capisce come qualificare talune iniziative e che

differenza fare tra le une e le altre. La mia aspirazione alla chiarezza e semplificazione, mi fa ritenere che sarebbe cosa buona e giusta semplificare di molto il quadro normativo e introdurre l'automatismo di cui parla la proposta di modifica. Concordo, infatti, con l'idea di Bobba e Lepri di attribuire a tutte quelle realtà che hanno natura di impresa (che sono, cioè, istituzioni volte ad organizzare in modo stabile processi di produzione di beni e servizi), non orientata al profitto, ma alla realizzazione di valore sociale, la qualifica di "impresa sociale", senza sottoporle (leggo così la novella della 155) a ulteriori e defatiganti passaggi burocratici.

2) Allargamento dei settori in cui le imprese sociali possono svolgere le loro attività principali

In sede di discussione sulla legge delega del 2005 (la 118) nel wor-

kshop di Riva del Garda di quell'anno ci fu un confronto sulla questione dei settori e, se non ricordo male, emerse una differenza di valutazioni tra chi proponeva la tesi di evitare ampliamenti eccessivi e chi avrebbe preferito una eliminazione dell'indicazione tassativa dei settori, accompagnata da una più forte sottolineatura di altri elementi (la governance, regole sulla funzione distributiva e redistributiva dell'impresa sociale) da cui desumere la natura "sociale" di un'impresa.

La proposta Bobba-Lepri si muove ancora nella logica dei settori, ma è senz'altro migliorativa della situazione attuale, perché tiene conto di quanto è emerso negli ultimi anni sul fronte delle imprese non mosse dall'obiettivo del lucro. È probabile che fra qualche anno la camicia diventerà di nuovo stretta...



Sono sociali le imprese orientate non al profitto, ma alla realizzazione di valore sociale (Foto: Maria Topputo)



3) La questione del divieto assoluto di distribuire profitti

Si tratta di un tema che da almeno 10 anni circola più o meno sottotraccia nei dibattiti sulle caratteristiche del non profit e che la proposta Bobba-Lepri avrà il merito, se non altro, di mettere finalmente sul tavolo della discussione pubblica.

La parola profitto nella teoria economica ha due accezioni in parte diverse: nella teoria della distribuzione è la parte di prodotto che va al capitale e nel capitalismo rappresenta, quindi, il residuo di cui si appropria il capitalista dopo aver remunerato il lavoro (con i salari) e la terra (con le rendite); negli studi sul funzionamento delle imprese, profitto è semplicemente l'eccedenza del ricavo sui costi; di esso si appropria qualcuno (o l'impresa stessa) secondo quanto stabiliscono le regole di funzionamento del sistema: non è detto, cioè, che di esso debba sempre appropriarsi il capitalista, perché l'impresa potrebbe avere "proprietari" diversi da colui che ha messo nell'attività produttiva il capitale o potrebbero esserci regole che impediscono la distribuzione o limitano la facoltà dei proprietari di scegliere.

La questione così impostata richiederebbe di approfondire diverse questioni, e in particolare: a) chi è il "proprietario" di una non profit, dell'impresa sociale? O, meglio, come sono distribuiti il fascio di diritti e facoltà che rendono alcuni partecipanti al processo produttivo "proprietari"? b) cosa significa non profit?

La prima questione non è affatto di

lana caprina: l'efficienza nel sistema capitalistico è assicurata da una regola che attribuisce al proprietario il diritto al controllo e il diritto al residuo. Cosa assicura il buon funzionamento in assenza di un diritto al residuo e in assenza di una definizione precisa dell'obiettivo dell'impresa: nel capitalismo le imprese massimizzano il profitto, una non profit cosa massimizza?

La seconda questione chiama in causa un altro punto non sempre sottolineato a dovere nella letteratura. Non distribuire profitti è evidentemente, sul piano logico, cosa diversa dal non perseguirli e viceversa. Certo è ben vero che un'impresa che ha per obiettivo la distribuzione dei profitti tra i proprietari (che sono anche coloro che governano l'organizzazione) si muoverà in modo da massimizzare la differenza tra ricavi e costi, ma ciò non autorizza né a dire che il divieto di distribuzione di utili garantisce *ipso facto* che l'impresa persegue un obiettivo diverso dal lucro, né che una qualche parziale distribuzione di utili alla categoria di *stakeholder*, che affronta il rischio di impresa, trasforma immediatamente un'organizzazione da non lucrativa in lucrativa. Da questo punto di vista il divieto di distribuire utili non è né condizione sufficiente, né necessaria perché l'organizzazione persegua un fine, ad esempio sociale, valutato positivamente dall'ordinamento.

Alla luce di quanto osservato (sia pure in modo assolutamente incompleto), a me sembra che una maggiore apertura sul tema della distribuzione di una parte dei profitti a beneficio di chi



“rischia” investendo capitale nell’impresa sociale non sia in contraddizione con la natura non profit dell’organizzazione. Naturalmente è importante presidiare con la dovuta attenzione la sussistenza di altri elementi che rendano il profitto eventualmente distribuito dall’impresa sociale compatibile con la (o addirittura funzionale alla) massimizzazione dell’utilità sociale.

4) Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto

Nel nostro Paese esiste, da prima del 1991 e della 381, un’esperienza originale e innovativa di impresa sociale, che si chiama cooperazione sociale. Il senso del decreto legislativo n. 155 del 2006 non può che essere quello di allargare lo spettro delle forme societarie attraverso le quali possono essere messe in piedi imprese aventi finalità sociali. Trovo, dunque, assai sensato evitare bizantinismi e complicazioni e prevedere un automatismo che non danneggi la cooperazione sociale, ma le consenta di far parte a tutti gli effetti di questa famiglia delle imprese sociali di cui il Paese ha grande bisogno.

5) Riconosce la natura di onlus di diritto alle organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale.

Anche in questo caso mi limito solo a dire che la proposta Bobba-Lepri appare ai miei occhi (occhi non di esperto di questioni fiscali) una semplificazione opportuna sebbene, forse, non sufficiente a sbarazzare il campo di tutte le

confusioni create in questi anni da una disciplina fiscale incoerente e, talvolta, contraddittoria.

6) Semplifica le modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale

Il bilancio sociale è uno strumento sacrosanto e utilissimo di trasparenza e di *accountability*, nonché di autovalutazione dell’impresa sociale; è difficile pensare che un’organizzazione che si propone fini di utilità sociale possa fare a meno di questo strumento, ma, d’altra parte, renderlo obbligatorio rischia di introdurre una non corretta utilizzazione. Da questo punto di vista la scelta della proposta Bobba-Lepri non mi convince: se si vuole mantenere l’obbligatorietà, non mi sembra che abbia senso ridurre l’obbligo attraverso una contrazione dei contenuti che il bilancio sociale deve contenere.

Una conclusione

Impresa sociale è un’espressione in bilico tra l’ossimoro e la tautologia, come abbiamo avuto modo di osservare in tante occasioni. L’esperienza di questi anni ha confermato che questa difficoltà definitoria ha un risvolto pratico, anche se è proprio la realtà sociale che ci indica il moltiplicarsi di esperienze di organizzazione di attività produttive con finalità non di profitto, ma di utilità sociale. È tempo che la legislazione si muova nella direzione di favorire davvero una più ampia pratica e la proposta Bobba-Lepri si muove, a mio parere nella giusta direzione. ●